



Regione Calabria

## **COMITATO UNICO DI GARANZIA**

Regolamento



COMITATO UNICO DI GARANZIA

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Amministrazione Regionale Calabrese.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Composizione e sede

Art. 3 - Durata in carica;

Art. 4 - Compiti del Presidente

Art. 5 - Convocazioni

Art. 6 - Deliberazioni

Art. 7 - Dimissioni dei componenti

Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro

Art. 9 - Compiti del Comitato Unico di Garanzia

Art. 10 - Relazione annuale

Art. 11 - Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Art. 13 - Validità e modifiche del Regolamento.

Art. 14 - Risorse

Art. 15 - Disposizione finali

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Amministrazione regionale calabrese, istituito con D.G.R. n. 446 del 24 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011.

## **Art. 2**

### **Composizione e sede**

Il CUG appartiene alla Giunta della Regione Calabria.

Il CUG è un Comitato Paritetico, così composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 183/2011.
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Il CUG dell'Amministrazione regionale calabrese ha sede, provvisoriamente presso il Dipartimento Controlli della Regione Calabria via Crispi n. 19 - Catanzaro

## **Art. 3**

### **Durata in carica**

Il CUG ha durata quadriennale salvo il caso di dimissioni, decadenza, ovvero di impedimento permanente a partecipare ai lavori del Comitato e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

L'incarico di componente titolare può essere rinnovato una sola volta.

Qualora nell'arco del quadriennio la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dovesse venire meno, i relativi componenti

cessano dalla carica, e se altre organizzazioni sindacali conseguissero una nuova rappresentanza nel comparto, le stesse potranno designare un rappresentante da inserire all'interno del CUG.

#### **Art. 4**

##### **Compiti del Presidente**

Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e dirige le attività.

Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in raccordo con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

La nomina del Vice Presidente è avvenuta contestualmente a quella del Presidente con D.G.R. n. 446 del 24 ottobre 2014;

Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento, nonché l'attività che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo limitato.

Il Presidente, per la realizzazione delle attività di competenza del CUG, si raccorda con i sotto indicati organismi o soggetti presenti all'interno dell'Amministrazione, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- Amministrazione;
- Responsabile dell'Amministrazione regionale della Prevenzione e della Trasparenza;
- Responsabile dell'Amministrazione regionale dell'anticorruzione;
- Datore di lavoro;
- (OIV) Organismo indipendente di Valutazione della Performance, al fine di attuare la valutazione della performance anche nei temi che riguardano le pari opportunità e il benessere organizzativo o altri Organismi istituzionali aventi analoghe competenze;
- Delegazioni Sindacali trattanti;
- Servizi di prevenzione e protezione, medici competenti; servizio di coordinamento regionale;
- Consigliere/ i di Fiducia;
  
- Dipartimento delle Pari Opportunità, Gruppo di monitoraggio e supporto alla costituzione e sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia, per aspetti di consulenza;
- Consigliere/a nazionale di Parità previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 165/2001, come novellato dalla legge 183/2010;
- Rete Consigliere/ i di Parità;

- Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali - UNAR - istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- altri CUG;
- futuri Organismi interni ed esterni nelle materie di competenza del CUG.

## **Art. 5**

### **Convocazioni**

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, nei mesi di settembre, dicembre, marzo e giugno.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno sette giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione straordinaria può essere effettuata anche su richiesta al Presidente da parte della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. All'atto della ricezione della convocazione i componenti dovranno, con lo stesso mezzo, comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione e confermare la loro presenza, al fine di consentire alla Segreteria del CUG di nominare eventuali supplenti, a rotazione mediante lo scorrimento dell'elenco dei componenti supplenti in rappresentanza dell'Amministrazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Presidente può proporre di esaminare anche argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

È fatto obbligo a ciascun componente del CUG, sia titolare che supplente, di comunicare alla Segreteria gli indirizzi di posta elettronica presso cui desidera ricevere le comunicazioni, nonché loro eventuali mutamenti.

## Art. 6

### Deliberazioni

Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e sono consacrate in verbale. In caso di parità, la deliberazione è approvata con il voto favorevole del Presidente.

Il CUG designa un componente con funzione di "Segretario".

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, con sottoscrizione della bozza di verbale da parte dei componenti presenti.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura della Segreteria del CUG, anche ai componenti supplenti, al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate con verbale sono inoltrate all'Area Affari Generali per la raccolta e, per il tramite, al Dirigente Generale della Funzione Pubblica per le eventuali successive valutazioni.

La Segreteria del CUG cura la raccolta dei verbali di riunione, le convocazioni delle sedute, la corrispondenza interna ed esterna e l'archivio del CUG.

La Segreteria cura la pubblicità dell'attività del CUG, utilizzando il sito web istituzionale [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it) all'interno del quale viene creata una nuova Sezione del CUG, al cui interno viene linkato il portale tematico del Dipartimento Organizzazione e Personale, che curerà la pubblicazione dei contenuti relativi al Comitato.

Il CUG può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza preavviso per più di tre volte consecutive.

A seguito dell'accertata violazione dell'obbligo di riservatezza il CUG può deliberare la decadenza dei componenti, titolari o supplenti. Motivi di decadenza dall'incarico di componente sono il ritiro della delega per quanto attiene la rappresentanza sindacale e la cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione; il venire meno ai doveri comportamentali d'ufficio.

Ogni componente si astiene dalla partecipazione ai lavori, qualora si manifestino situazioni di conflitto di interessi in relazione all'argomento trattato.

## **Art. 7**

### **Dimissioni dei componenti**

Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione, che provvederà per la sostituzione nelle forme ordinarie previste. Nelle more, si procederà con la sostituzione mediante ricorso ai supplenti.

Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG e all'Amministrazione.

## **Art. 8**

### **Commissioni e gruppi di lavoro**

Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro, incaricati di approfondire specifiche tematiche e di predisporre progetti finalizzati.

I Gruppi di lavoro, formalmente costituiti, verranno convocati dal Presidente del CUG e dovranno redigere un resoconto per riassumere ogni singola riunione, da trasmettere tempestivamente al Presidente.

All'interno di ciascuna commissione o gruppo di lavoro verrà individuato un referente che dovrà relazionare sugli esiti delle attività in occasione delle sedute del CUG.

Il CUG può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, senza alcun onere per l'Amministrazione, di soggetti esterni senza diritto di voto, scelti dal Presidente, esperti nelle materie all'ordine del giorno, nonché i/le Consiglieri/ e di Fiducia.

Il CUG può attivare al proprio interno Sportelli di ascolto che dipendono dal CUG e ad esso si riferiscono.

## Art. 9

### Compiti del Comitato Unico di Garanzia

Il CUG esercita i compiti a esso spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 21 della legge 183/ 2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità. In particolare il Comitato ha:

Compiti propositivi su:

- Interventi e progetti mirati all'analisi delle condizioni di clima lavorativo;
- interventi e progetti mirati sul contrasto alle criticità riscontrate nell'ambiente lavorativo.

Compiti consultivi (pareri) su:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie

Competenze; Compiti di verifica (analisi e monitoraggio) su:

- Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

## **Art. 10**

### **Relazione annuale**

Il CUG redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione da trasmettere al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e personale, al Dirigente del Dipartimento Presidenza, al Presidente della Regione Calabria, sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. In particolare la Relazione descrive le iniziative, gli interventi mirati all'analisi del clima lavorativo, realizzate nei contesti dai quali, per via formale o informale, nell'anno solare precedente sono stati rilevati degli indicatori significativi.

Il CUG garantisce, inoltre una adeguata informazione delle proprie attività mediante la pubblicazione sugli spazi web del CUG.

## **Art. 11**

### **Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione**

I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati a una costante ed efficace collaborazione.

Il Presidente può richiedere all'Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti le materie di competenza del CUG, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Nell'esercizio delle funzioni pertinenti alle competenze del CUG, il Presidente ha diritto di accesso ai documenti amministrativi, è esentato dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di Presidente del CUG devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

L'Amministrazione prevederà modalità adeguate affinché il Presidente possa adeguatamente indirizzare le proposte del CUG, essere coinvolto nel processo che richiede un parere del CUG in via preventiva, avere a disposizione elementi sufficienti per poter verificare gli esiti delle azioni proposte.

Le determinazioni assunte dall'Amministrazione che prevedono, nelle materie di competenza del CUG, soluzioni diverse da quelle proposte dal CUG, devono essere formalmente comunicate e motivate.

L'Amministrazione, nei casi di pareri richiesti in via preventiva al CUG sui temi di competenza, potrà dare diffusione anche quando adotta l'atto con la dicitura "sentito il CUG".

## **Art. 12**

### **Trattamento dei dati personali**

Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art.13**

### **Validità e modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

E' pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento Organizzazione e Personale . Le eventuali modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

Le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere presentate dal Presidente o dalla maggioranza, di cui al precedente art. 6.

L'approvazione delle modifiche al presente Regolamento deve essere votata con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Sono fatte salve le modifiche della normativa di rango superiore, contrattuale e delle linee guida che saranno emanate dagli organismi all'uopo preposti sopravvenute, che si intendono implicitamente recepite.

## **Art. 14**

### **Risorse**

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CUG si avvale di tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento che l'Amministrazione mette a sua disposizione.

Per eventuali iniziative che richiedono impegno finanziario, l'Amministrazione valuterà la compatibilità dell'impegno stesso con le risorse di bilancio.

Il CUG può beneficiare di eventuali contributi messi a disposizione dall'Unione Europea, dalla Regione, dallo Stato o da altri Soggetti pubblici e privati.

L'acquisizione e l'utilizzo di tali fondi avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'Amministrazione.

L'Amministrazione garantisce, attraverso il piano annuale di formazione l'aggiornamento e la formazione di tutti i dipendenti della Regione Calabria compresi i componenti del CUG.

## **Art. 15**

### **Disposizioni finali**

Le ore prestate per il CUG sono a tutti gli effetti orario di servizio e attestate mediante giustificativo rilasciato dalla Segreteria del CUG e firmato dal Presidente.

L'attività svolta all'interno del Comitato Unico di Garanzia è considerata a tutti gli effetti di legge attività di servizio anche ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro, così come indicato nella Direttiva del 4 marzo 2011.

Il CUG ha compiti generali e non sui casi specifici. In altri termini, il CUG può indirizzare, nella soluzione del caso singolo, ma non affrontarlo direttamente. Il CUG, infatti, si limiterà a verificare le segnalazioni, ove ce ne siano da parte del personale, e poi attiverà la struttura di competenza rispetto al problema.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente e alle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, del 4 marzo 2011 e del 23 maggio 2007.

Il presente Regolamento è approvato dai presenti all'unanimità. letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro, 05/12/2014

I Componenti

<i>Adelfino</i>	AQUINO
<i>Bruno</i>	BRUNO
<i>Antonio Raffaele</i>	DE NARDO
<i>Galati</i>	GALATI
<i>Antonio Azzarito</i>	AZZARITO
<i>Giuseppe Sollita</i>	SOLLITA
<i>Mauro</i>	MAURO
<i>Pandullo</i>	PANDULLO
<i>Palazzo</i>	PALAZZO
<i>Giuseppe Gagliardi</i>	GAGLIARDI
<i>Natali</i>	NATALI
<i>Febbe</i>	TEBBE
<i>Tunardi</i>	TUNARDI

Il Presidente

Dott.ssa Ersilia Annaruda

